

**FONDO NAZIONALE ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE**  
**L. 431/'98 – D.M. LL.PP. 07.06.1999**

**BANDO PUBBLICO**  
**per l'individuazione dei conduttori beneficiari**  
**(determinazione R.G. n. 1162 del 25.11.2020)**

**IL RESPONSABILE DEL I SETTORE**

**AVVISA**

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 1724 del 22.10.2020, ha provveduto al riparto dei fondi messi a disposizione della Regione Puglia per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione nell'anno 2019, in aggiunta ai fondi già individuati con determinazione dirigenziale R.P. n. 131 del 29.05.2020;
- per effetto di detti provvedimenti, nonché delle somme attribuite con determinazione dirigenziale R.P. n. 132 del 29.05.2020 per il sostegno alla morosità incolpevole, **il fondo a disposizione del Comune di Racale per il sostegno ai canoni di locazione nell'anno 2019 è complessivamente pari a € 8.884,25**

**Art. 1 – Requisiti di ammissione**

Possono presentare domanda per l'accesso al fondo suindicato i conduttori di immobili ubicati nel territorio comunale di Racale, destinati a residenza, con contratto di locazione avente validità di registrazione nell'anno 2019 (da gennaio a dicembre 2019), in possesso dei requisiti minimi indicati nel modulo di domanda oltre a quelli riportati di seguito:

- Cittadini italiani o di paesi membri della Comunità Europea ovvero cittadini di altri Paesi con residenza nel Comune di Racale;
- Requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente:
  - a) reddito annuo imponibile complessivo riferito all'anno 2019, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a due pensioni minime INPS, ossia **€ 13.338,26** e rispetto al quale **l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%**;
  - b) reddito annuo imponibile complessivo riferito all'anno 2019, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a quello determinato dalla Regione Puglia per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, fissato in **€ 15.250,00** e rispetto al quale **l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%**;

**Si precisa che:**

1. In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2019 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:
  - genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
  - disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;

- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).  
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
2. Ai fini della determinazione del reddito, oltre all’imponibile fiscale, vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, percepiti da ciascun componente il nucleo familiare nell’anno 2019, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento e l’assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e, della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).
  3. Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:
    - dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;  
oppure
    - dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone;  
oppure
    - nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.
  4. Per nucleo familiare si intende quello formato dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica e da altri soggetti considerati a carico ai fini IRPEF.
  5. Il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai relativi contratti regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
  6. Sono escluse dal contributo:
    - le domande presentate da soggetti il cui nucleo familiare non abbia stabilito la propria residenza anagrafica nell’alloggio nel periodo per il quale viene richiesto il contributo;
    - le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore, o che abbia la residenza nello stesso alloggio del locatore;
    - le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all’anno 2019:
      - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;
      - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.r. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato

come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
- hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i..

7. Sono altresì escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali (n. 3 figli minori a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale). A tal proposito si precisa che per superficie utile si intende la superficie di pavimento degli alloggi (comprensiva di tutte le superfici di pavimento relative a disimpegni, ripostigli, sottoscale, tavernette, soffitte e/o altri vani collegati direttamente all'alloggio) misurate al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali scale interne, logge e balconi (Decreto Ministeriale n. 801 del 10.5.1977).

8. Al fine di sostenere in modo più efficace i cittadini appartenenti alle fasce sociali economicamente più deboli, il Comune erogherà l'intero contributo spettante a ciascun soggetto secondo l'ordine di inserimento in graduatoria, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

## **Art. 2 - Termine e modalità di presentazione della domanda**

La domanda, dovrà essere redatta in carta semplice, sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sulla base dei moduli predisposti dall'Ente e allegati al presente bando, scaricabili dal sito internet dell'Ente ovvero disponibili presso l'Ufficio Servizi sociali negli orari di apertura al pubblico.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e con i relativi allegati, dovrà essere presentata al Comune di Racale, Ufficio Protocollo ovvero in modalità telematica all'indirizzo PEC [affarigenerali.comune.racale@pec.rupar.puglia.it](mailto:affarigenerali.comune.racale@pec.rupar.puglia.it), entro il termine perentorio del giorno **15 dicembre 2020 alle ore 12:00**.

Alla domanda, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia di documento di identità in corso di validità;
2. Copia del contratto di locazione con validità di registrazione nel 2019;
3. Copia della dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare (redditi 2019);
4. Copia di visura catastale dell'immobile;

La domanda, secondo il modello allegato, dovrà contenere autodichiarazione dalla quale risulti:

- cittadinanza;
- residenza;
- identificativi catastali e di toponomastica dell'immobile;
- composizione anagrafica del nucleo familiare con riportate le date di nascita dei componenti e le generalità di eventuali soggetti a carico dei componenti;
- adeguatezza dell'alloggio alle esigenze del nucleo familiare;

- eventuale stato di invalidità dei componenti familiari;
- che i membri del nucleo familiare non possiedono altri immobili adibiti ad uso abitativo e adeguati al proprio nucleo familiare nel Comune capoluogo;
- che i membri del nucleo familiare non risultano assegnatari di alloggi realizzati con contributi pubblici;
- che il conduttore non abbia vincoli di parentela o di affinità entro il secondo grado odi matrimonio con il locatore;
- che i componenti il nucleo familiare (composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico, ai fini IRPEF, relativamente all'anno 2019):
  - non hanno titolarità all'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
  - non hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all'art. 2 – lett. c) della L.R. n. 10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inabitabilità dell'alloggio;
  - non hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
  - non hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i.;
- che, per quanto attiene la tipologia edilizia, l'alloggio sia accatastato con caratteristiche di edilizia economica e popolare anche per quanto attiene alla superficie utile che risulta non superiore a 95 mq, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (per i nuclei familiari composti da più di sei persone la Su non potrà superare 150 mq) – *per Superficie utile si intende la misura di tutta la superficie interna dell'intero alloggio – compresi vani e accessori - al netto delle murature;*
- che, il reddito imponibile complessivo anno 2019 è pari ad €\_\_ (in lettere euro \_\_\_\_\_) così determinato, in relazione ad ogni componente del nucleo familiare:
  - a) Certificazione Unica 2020, nel quadro Dati fiscali, indicare il rigo 1 o il rigo 2;
  - b) Mod. 730/2020 (redditi 2019), indicare il rigo 11, Quadro 730-3;
  - c) Mod. Unico P.F. 2020, indicare il rigo RN1 del Quadro RN o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del Quadro RD.

Il comune elaborerà le graduatorie sulla base del reddito e quantificherà il contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 07.06.1999 art. 1 e art. 2 comma 3. Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4 del D.M. del 07.06.1999.

In particolare:

- per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), dell'art. 1 del presente bando, l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 3098,74;
- per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente bando, l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24 per cento e il contributo da assegnare non dovrà comunque essere superiore a € 2324,06.

Stante l'introduzione dei nuovi indirizzi forniti dalla Regione Puglia in merito alle cause di esclusione dal contributo, le domande dovranno essere compilate con particolare cura e attenzione da parte dei richiedenti

per cui si raccomanda che le stesse siano preliminarmente verificate, specie per quanto attiene la responsabilità, anche penale, delle dichiarazioni rese, da consulenti commercialisti, tributaristi, tecnici dell'edilizia, CAF, sindacalisti, di fiducia dei proponenti, avvertendo che, in caso d'incompletezza della domanda l'Ufficio Istruttore rigetterà la pratica e che, in caso di incompletezza della domanda l'Ufficio Istruttore non potrà chiedere integrazione dei documenti o precisazioni, ma dovrà istruire le pratiche per come pervenute **nel termine perentorio del 15/12/2020, ore 12:00**, accogliendole o rigettandole in caso di mancanza documentale o d'imprecise o lacunose o contraddittorie dichiarazioni.

**Ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, il Comune provvede a effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando a campione le domande ammesse a contributo e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e, in caso di dichiarazioni mendaci, provvede alla denuncia all'autorità giudiziaria, sospendendo e revocando l'erogazione del contributo.**

**L'effettiva erogazione del contributo, a seguito del trasferimento al Comune dei fondi assegnati dalla Regione Puglia, è subordinata alla verifica, da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari, della regolarità dei versamenti effettuati in favore dell'Ente Comune per tassazione, imposte e tributi. Pertanto, in caso di accertamento di morosità del beneficiario, l'Ufficio è autorizzato a trattenere, per intero o anche solo parzialmente, il contributo assegnato al beneficiario moroso.**

Il bando e i modelli da utilizzare per l'istanza sono disponibili e scaricabili dal sito istituzionale [www.comune.racale.gov.it](http://www.comune.racale.gov.it), oltre che reperibili direttamente presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Racale. Per informazioni di maggior dettaglio o rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: Tel.0833.902343-0833.902341.

Racale, 25 novembre 2020

**IL RESPONSABILE I SETTORE**

*dott. Sebastiano D'Argento*